



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.44**

**OGGETTO:**

**Riapprovazione programmazione del fabbisogno del personale triennio 2016-2018**

L'anno **duemilasedici**, addì **sei**, del mese di **aprile**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza dei signori :

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO	SINDACO	SÌ
2. ABATE LUCIANO	VICE SINDACO	SÌ
3. SABENA ROBERTO	ASSESSORE	SÌ
4. CERATO FABIO	ASSESSORE	GIUST.
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta RAMOINO**.

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267

Il Signor **RESTAGNO Ambrogio Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 8 del 26/01/2016 ai sensi della quale è stata effettuata la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale è emersa l'assenza di personale in esubero;
- n. 113 del 22/09/2015 avente ad oggetto "Modificazione al Regolamento comunale Uffici e Servizi ed al numero ed alla misura della retribuzione delle posizioni organizzative, nonché assunzioni a tempo indeterminato, facoltà di recupero delle quote di turn over inutilizzate – modifica alla programmazione del personale 2015/2017 – anno 2015";
- n. 142 del 15/12/2015 avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2016/2018. Approvazione";

**PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 ( L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RICHIAMATO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ai sensi del quale *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

**LETTO** il dispositivo della deliberazione n. 25-2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha adottato la seguente interpretazione : *In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo. (..)A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.”*

**VISTO** l'art. 1, comma 557, lettera a), L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che così dispone:

- 1) *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

**LETTO** il dispositivo della deliberazione n. 27 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, depositata il 18 settembre 2015, sulle questioni di massima rimesse dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 121/2015/QMIG, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato”*;

**DATO ATTO** che ai sensi della citata interpretazione delle Sezioni Autonomie, pronunciata in funzione nomofilattica, è inibito agli enti che non rispettino la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti il ricorso ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

**VISTA** anche la deliberazione n. 28-2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in base alla quale:

- Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.

**ESAMINATA** la deliberazione n. 532, depositata in data 2 dicembre 2015, con cui la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana ritiene che il comma 557 si applica alla stregua del parametro introdotto dal comma 557 quater, riconoscendo a quest’ultimo finalità integrativa e non assorbente e che, quindi, il rapporto di incidenza spesa di personale/spesa corrente vada raffrontato con il rapporto di incidenza calcolato sulla media della spesa di personale e della spesa corrente del triennio 2011-2013, considerato quale parametro temporale fisso;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell’80% nell’anno 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della L. n. 296/2006 e s.m.i.. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- l’art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti locali, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall’1/1/2014, nel limite dell’80% per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015;

**RICHIAMATO**, altresì, l’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015 che ha imposto l’obbligo di destinare i budget assunzionali per nuove assunzioni negli anni 2015 e 2016 a favore dell’immissione in ruolo dei vincitori di concorso e dell’assorbimento del personale in esubero degli Enti di area vasta che saranno attivate sulla base dei criteri definiti con il Decreto Ministeriale previsto dall’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, così come modificato dall’art. 4, D.L. 19.06.2015, n. 78, così come convertito dalla L. 06.08.2015, n. 125, al suddetto comma 424 della legge 190/2014, si specifica altresì, che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**LETTO**, a proposito dell’utilizzo dei resti, il dispositivo della deliberazione n. 26 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, depositata il 28 luglio 2015, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 120/2015/QMIG, che ha pronunciato il seguente principio di diritto:

*“Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;*

RICHIAMATO l’art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in base al quale le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità (parrebbero quindi esclusi gli enti che non erano soggetti, ovvero quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti), possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Sono esclusi, pertanto, i posti di qualifica dirigenziale per i quali comunque il comma 219 disciplina l’indisponibilità, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione e della conclusione delle procedure di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta.

Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della L. n. 190/2014, si applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014.

Per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater del predetto articolo, il quale prevede un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti (sempre Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%.

ATTESO che, per quanto sopraesposto, si deve ritenere che, in ogni caso, per l’anno 2016 le facoltà assunzionali sono comunque vincolate alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta ai sensi dell’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015;

VISTO altresì il comma 234 della già citata L. n. 208/2015 in cui si dispone che, per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della L. n. 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015 ;

Visto il Decreto Legge n.78/2015 (art.4, comma 3), il quale ha integrato il disposto del terzo periodo dell’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n.90/2014, con l’espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate riferite alle facoltà assunzionali del triennio precedente, sicché tale periodo ora risulta innovato nei termini che seguono: “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

Dato atto che, questa integrazione ha chiarito le modalità attraverso cui gli Enti locali possono riportare agli anni successivi gli spazi assunzionali non utilizzati, anche per definire un adeguato regime transitorio ai fini della piena e graduale applicazione delle disposizioni introdotte dall’art.3, comma 5, del decreto legge n.90/2014, in continuità con le pianificazioni occupazionali adottate dagli Enti nel rispetto delle pregresse disposizioni (infatti, precedentemente, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione n.52/2010 avevano affermato la possibilità, per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, di sommare i “resti” derivanti da cessazioni intervenute in più anni: che tale interpretazione era poi stata estesa da diverse Sezioni regionali anche ai Comuni soggetti al patto).

Constatato che, quanto sopra evidenziato, ha posto un correttivo alla “perdita” degli anzidetti “spazi assunzionali non utilizzati”, che si sarebbe causata accogliendo il parere della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, la quale, con la deliberazione n. 27/2014, avente ad oggetto la portata applicativa della disposizione contenuta nell’art.3, comma 5, del decreto legge 90/2014 (ante integrazione), aveva affermato l’orientamento secondo il quale, a decorrere dal 2014, l’interpretazione resa dalla Deliberazione n. 52/2010 in merito all’utilizzo dei resti assunzionali non è più estensibile agli Enti sottoposti al patto di stabilità (in particolare la Corte aveva individuato la portata innovativa della norma nella possibilità, per gli Enti interessati, di tenere conto delle cessazioni prevedibili nell’arco del successivo triennio, che diverrebbero cessazioni – almeno in parte – già verificatesi alla conclusione delle procedure concorsuali, e dunque rilevanti ai fini del computo delle percentuali di turn over ammesse al momento dell’effettiva assunzione).

Evidenziato come la misura in questione, a differenza di altre disposizioni del decreto legge specificatamente finalizzate ad agevolare il processo di ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province (cfr. art. 4, commi 1 e 2), intervenga sul regime ordinario del turn over, rispetto al quale il comma 424 dell’articolo unico della L. n. 190/2014 ha invece introdotto un regime derogatorio, prevedendo testualmente che: *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso ... e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (...)”*.

Vista la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari regionali, che ha definito la portata applicativa del comma 424, chiarendo che: *“Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma (...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015. Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l’anno 2015 e dell’80% per l’anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, comma 5-quater, del D.L. 90/2014). La percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 01° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l’assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario”. ... “Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti”.*

Visto anche quanto rilevato dalla Sez. Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 19/2015), per cui *“va precisato che il legislatore ha indicato le risorse da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per il 2015 e 2016 per le regioni e gli enti locali, individuando due plafond: uno, indistintamente, utilizzabile per le assunzioni da graduatorie approvate e per la ricollocazione delle unità soprannumerarie, l’altro, solo per la predetta ricollocazione. Il primo, è quello quantificato in termini percentuali dei risparmi di spesa destinabili a nuove assunzioni negli esercizi 2015 (60% della spesa del personale di ruolo cessato nell’anno precedente) e 2016 (80% dello stesso parametro) secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014; il secondo corrispondente al complemento a 100 delle medesime percentuali (40% per il 2015, 20% per il 2016)”*.

Considerato - sulla base delle argomentazioni sopra esposte- come la novella citata nel primo capoverso della presente premessa, integrando il regime assunzionale ricostruito dalla Circolare 1/2015 e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, appare consentire ai Comuni di impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424 (restando inteso che per,

le annualità precedenti al 2014, dovrà farsi riferimento alle quote di turn over ammesse dalla legge nel tempo in vigore ex art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, e successive modifiche e integrazioni), mentre il budget di spesa 2015-2016 (cioè quote delle cessazioni intervenute – rispettivamente – nel 2014 e nel 2015), riservato all'assunzione dei vincitori di concorso e al riassorbimento del personale soprannumerario, non può essere impiegato per finanziarie le assunzioni collegate al recupero dei precedenti resti assunzionali (questi resti, infatti, possono essere impiegati se il bilancio annuale, dopo avere destinato le risorse necessarie al riassorbimento del citato personale soprannumerario, presenta ulteriori spazi finanziari compatibili con i vincoli posti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, o comma 562 della legge n. 296/1996).

Dato atto che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativo all'utilizzo delle residue capacità assunzionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge citato, già la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Sardegna (deliberazione n.32/2015), rilevando che la decorrenza del comma 424 operava a valere sulle cessazione del 2014, aveva affermato che: *“qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n.190/2014”*.

Udito quanto esposto dal Sindaco, il quale intende valersi della possibilità riepilogata nel precedente capoverso, avendo avuto il comune di Vigone la cessazione di un dipendente nell'anno 2013 (Sig.ra Mainardi Maria Grazia, mentre nessuna cessazione si è verificata nei due anni precedenti), il cui posto vacante si potrebbe ora coprire nell'anno 2015, trattandosi di capacità assunzionale del 2014, non utilizzata in tale anno di competenza (detto posto, già a tempo pieno, è stato poi ridotto nella dotazione organica ad un Part Time di 24 ore su 36 settimanali, cioè al 66,66% con deliberazione n. GC n.53/2015 punto 2 del dispositivo).

Ricordato che il posto di cui al capoverso precedente – secondo le regole assunzionali vigenti- può essere coperto solamente nella misura del 60% del risparmio conseguente alla cessazione descritta, sicchè il medesimo dovrà essere previsto con un Part Time a tale misura (corrispondente a 21,6 ore settimanali su 36, arrotondate a 22 ore).

**RITENUTO , modificando la deliberazione 142/15 di fornire i seguenti** i indirizzi programmatici per il fabbisogno di personale dell'Ente:

**ANNO 2016:**

- copertura di un posto vacante a Part Time al 66,66%, nella limitata misura del 60%, di Categoria Giuridica C – Posizione Economica C1- ISTRUTTORE Amministrativo, Area Amministrativa,  
- supplire alla vacanza, nella dotazione organica, di due posti di Categoria Giuridica B – posizione economica B1- Esecutore Tecnico Specializzato, Area Tecnica – Tecnico Manutentiva (ex punto precedente 2, nel proseguo “Area Vigilanza e Viabilità”, dopo il decreto sindacale menzionato nel precedente punto 6), mediante l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, oppure con lavoratori occasionali pagabili attraverso i “voucher”.

**ANNO 2017: NULLA**

**ANNO 2018: NULLA**

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore contabile ;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio di Ragioneria;

### **PROPONE**

DI STABILIRE gli indirizzi programmatici per il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2016-2018, che si concretizzano nelle seguenti previsioni:

#### **ANNO 2016:**

- copertura di un posto vacante a Part Time al 66,66%, nella limitata misura del 60%, di Categoria Giuridica C – Posizione Economica C1- ISTRUTTORE Amministrativo, Area Amministrativa,
- supplire alla vacanza, nella dotazione organica, di due posti di Categoria Giuridica B – posizione economica B1- Esecutore Tecnico Specializzato, Area Tecnica – Tecnico Manutentiva (ex punto precedente 2, nel proseguo "Area Vigilanza e Viabilità", dopo il decreto sindacale menzionato nel precedente punto 6), mediante l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, oppure con lavoratori occasionali pagabili attraverso i "voucher".

**ANNO 2017: NULLA**

**ANNO 2018: NULLA**

DI DARE ATTO che sono stati rispettati i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Revisore Contabile, alle OO.SS. ed alle RSU;

DI RENDERE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



**IL PRESIDENTE**

F.to: ( RESTAGNO Ambrogio Claudio )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: ( Dott.ssa Roberta RAMOINO )

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

E' pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 05/05/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 T.U. 267/00)

E' stata compresa nell' elenco n.° 29 in data 05/05/2016 delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari ( art.125 T.U. 267/00 )

Vigone, li 05/05/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: ( Dott.ssa Roberta RAMOINO )

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c. III )

E' stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2016

Vigone, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: ( Dott.ssa Roberta RAMOINO )

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 05/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Roberta RAMOINO